



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Antonio De Salvo	presidente;
dott. Marco Pieroni	consigliere;
dott. Massimo Romano	consigliere;
dott. Sergio Basile	consigliere;
dott.ssa Benedetta Cossu	primo referendario;
dott. Riccardo Patumi	referendario;
dott. Federico Lorenzini	referendario.

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO l'art. 243-bis del T.U.E.L. - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale - introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. r), del d.l. del 10 ottobre 2012 n.174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.213;

VISTO l'art. 243-quater, commi da 1 a 5, del T.U.E.L. - Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione - come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

VISTO il regolamento del 16 giugno 2000, n. 14 per l'organizzazione delle funzioni

di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2012/INPR, avente ad oggetto "Approvazione delle Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, T.U.E.L. commi 1-3)";

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 11/SEZAUT/2013/INPR, recante ulteriori "Linee di indirizzo in merito a questioni interpretativo-applicative concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243bis-243quinquies del T.U.E.L.";

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 14/SEZAUT/2013/INPR, recante "questioni di massima su taluni aspetti applicativi della disciplina concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e seguenti T.U.E.L.";

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 23/SEZAUT/2013/QMIG, concernente la disciplina procedimentale dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis T.U.E.L. e seguenti;

VISTA la deliberazione della Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna n. 77/2011/PRSP del 28 luglio 2011 relativa alla relazione dell'organo di revisione del comune sul rendiconto 2009;

VISTA la deliberazione della Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna n. 360/2011/PRSE del 14 dicembre 2011 relativa alla relazione dell'organo di revisione del comune sul bilancio di previsione 2011;

VISTA la deliberazione della Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna n. 382/2012/PRSP del 24 settembre 2012 relativa alla relazione dell'organo di revisione del comune sul rendiconto 2010;

VISTA la Deliberazione della Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna n. 90/2013/PRSE del 15 febbraio 2013 relativa alla relazione dell'organo di revisione del comune sul bilancio di previsione 2012;

VISTO il ricorso alla procedura di riequilibrio e all'anticipazione a valere sul fondo di rotazione, oggetto di deliberazione 29 aprile 2013, n. 29 del Consiglio comunale di Castellarano e l'adozione del piano di riequilibrio da parte del Consiglio comunale, avvenuta con deliberazione del 25 giugno 2013, n. 45;

VISTO il parere dell'Organo di revisione del comune, allegato alla delibera del Consiglio comunale di approvazione del piano di riequilibrio;

VISTA la relazione istruttoria della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - n. 84915 del 9 ottobre 2013, ricevuta in data 22 ottobre 2013;

VISTA la nota trasmessa dal Sindaco del comune di Castellarano a seguito di

richiesta istruttoria inviata da questa Sezione in data 28 ottobre 2013, datata 7 novembre 2013 e ricevuta in data 8 novembre 2013;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 64 del 14 novembre 2013, mediante la quale la Sezione è stata convocata nella camera di consiglio del 20 novembre 2013;

UDITO nella Camera di consiglio del 20 novembre 2013 il relatore Riccardo Patumi;

#### FATTO

Il Consiglio comunale di Castellarano, con deliberazione del 29 aprile 2013, n. 29, ha attivato la procedura di ricorso al riequilibrio finanziario pluriennale e all'anticipazione a valere sul fondo di rotazione, prevista e disciplinata dall'art. 243-bis, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (rubricato "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), come modificato dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174. Con deliberazione del 25 giugno 2013, n. 45, il citato Consiglio comunale, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Con nota del 26 giugno 2013, n. 8720, detta deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per la finanza locale – Ufficio trasferimenti ordinari agli Enti locali e risanamento enti dissestati, nonché alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna.

Il citato ufficio del Ministero dell'interno, con nota n. 0058881 del 24 luglio 2013 ha trasmesso al Comune di Castellarano una richiesta istruttoria, alla quale è stato dato seguito dall'ente locale in argomento con nota n. 10887 del 9 agosto 2013; detta risposta è stata successivamente integrata con nota del 3 settembre 2013.

Con nota n. 0084195 del 9 ottobre 2013, a firma del Direttore centrale della finanza locale, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, presso il Ministero dell'interno, pervenuta alla Sezione regionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna in data 22 ottobre 2013, prot. n. 4985, è stata trasmessa la relazione relativa al piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Castellarano, così come predisposta dalla Commissione per la stabilità finanziaria pluriennale degli enti locali.

Questa Sezione ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi istruttori e, a tal fine, ha inviato all'ente locale *de quo* un'apposita richiesta, con nota del 26 ottobre 2013, n. 5064, alla quale il Comune di Castellarano forniva riscontro mediante nota datata 7 novembre 2013.

#### DIRITTO

### **1. Il quadro normativo di riferimento**

Preliminarmente si ritiene necessario procedere ad una breve ricognizione della normativa concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, recentemente introdotta.

Il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 rubricato *“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”*, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, mediante l’art. 3, comma 1, lettera r), ha inserito, nel titolo VIII – Enti locali deficitari o dissestati – del d.lgs. 267 18 agosto 2000, n. 267, rubricato *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*, gli articoli 243-bis, ter e quater, i quali hanno disciplinato un’apposita procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario.

La richiamata procedura costituisce una fattispecie intermedia rispetto agli istituti, già previsti dagli artt. 242 e 244 del T.U.E.L., disciplinanti, rispettivamente, la situazione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie e degli enti in stato di dissesto finanziario. In particolare, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale rappresenta un utile rimedio per scongiurare la più grave situazione di dissesto; tuttavia, è necessario che essa venga attuata rigorosamente e sottoposta a scrupolosi controlli sulla regolarità della gestione e sul puntuale procedere del percorso di risanamento, allo scopo di evitare che al piano di riequilibrio consegua una fase di stallo tale da trascinare l’ente verso una situazione di dissesto, in tal modo diluendo, in un ampio arco di tempo, soluzioni che si potrebbero attuare senza indugio.

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale presuppone una situazione di evidente deficitarietà strutturale prossima al dissesto, in grado di dar luogo al procedimento di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, ad impulso della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ma che, diversamente dal dissesto, si svolge mediante affidamento, agli organi ordinari dell’ente locale, dell’individuazione e della concreta gestione delle iniziative necessarie per il risanamento. Il comma 1, dell’art. 243-bis, infatti, stabilisce che *“I comuni e le province per i quali (omissis) sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo...”*; il comma 5 aggiunge che *“il consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario...”*.

L’art. 243-bis del T.U.E.L. indica, altresì, il contenuto obbligatorio del piano di riequilibrio (comma 6), le attività che l’ente locale è tenuto a porre in essere (comma 7),

nonché i vincoli imposti all'ente, al fine di garantire il graduale riequilibrio finanziario pluriennale (comma 8):

*“6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:*

*a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;*

*b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;*

*c) l'individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;*

*d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.*

*7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto a effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:*

*a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;*

*b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'art. 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;*

*c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio di acquedotto;*

*d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;*

*e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da*

*inserirne nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;*

*f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi ed oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;*

*g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio”.*

La procedura in questione assegna significative funzioni alla Corte dei conti, disciplinate dall'art. 243-quater del T.U.E.L. In particolare, la Sezione delle autonomie è competente per l'emanazione di apposite linee guida necessarie ad orientare i criteri dell'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte dell'apposita sottocommissione della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (competenza esercitata mediante deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR, adottata nell'adunanza del 13 dicembre 2012).

Alle Sezioni regionali di controllo è affidata la valutazione del piano (dalla quale scaturisce l'approvazione o il diniego dello stesso), nonché il controllo sulla sua concreta esecuzione.

In merito alla valutazione del piano, l'art. 243-quater, comma 3, del T.U.E.L. prevede che *“La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'art. 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia”.* Pertanto, la Sezione regionale di controllo deve verificare, sulla scorta degli elementi contenuti nel piano e tenendo conto della relazione della Commissione, se le misure individuate sono in grado di condurre l'ente locale ad una stabile condizione di equilibrio finanziario.

Per quanto, invece, riguarda il successivo controllo sulla concreta esecuzione del

piano, il comma 6 del menzionato art. 243-quater stabilisce che *"Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti"*.

Un'importante funzione è anche intestata alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, istituita presso il Ministero dell'interno in quanto, come previsto dall'art. 243-quater del T.U.E.L., *"entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla Commissione di cui all'art. 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti"*.

## **2. Considerazioni preliminari**

Il Comune di Castellarano, con deliberazione consiliare del 29 aprile 2013, n. 29, ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del T.U.E.L. Il disposto di cui al comma 2 dell'art 243-bis, secondo il quale *"La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni, dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti..."* è stato rispettato.

Con deliberazione consiliare del 25 giugno 2013, n. 45, l'Amministrazione ha approvato il piano di riequilibrio finanziario, decorrente dall'esercizio 2013. Detta approvazione, dunque, è intervenuta nel rispetto del termine di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio, stabilito dal comma 5 dell'art. 243-bis ed è stata trasmessa a questa Sezione nel rispetto del termine di cui all'art. 243-quater, comma 1, del T.U.E.L., per il quale *"Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti..."*. Il piano è corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario del comune, previsto dal citato comma 5.

Il Comune di Castellarano ha approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno 2012 mediante deliberazione consiliare del 29 aprile 2013, n. 26 ed il bilancio di previsione per l'anno 2013 con deliberazione consiliare 17 giugno 2013, n. 43.

Il Comune *de quo* era stato oggetto, nell'ambito dei controlli di cui all'art 1, commi 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005 n. 266, rubricata "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", delle sottoelencate deliberazioni:

- Deliberazione 77/2011/PRSP, del 28 luglio 2011, riferita al questionario relativo al bilancio consuntivo per l'anno 2009. In tale sede la Sezione, oltre ad evidenziare il mancato rispetto del patto di stabilità per il 2009, ha segnalato all'ente elementi di criticità della gestione, quali la bassa capacità di riscossione di entrate straordinarie (contributo per permesso da costruire e risorse da recupero di evasione tributaria), nonché un rapporto tra debito residuo ed entrate correnti accertate superiore al 60%.
- Deliberazione 360/2011/PRSE, del 14 dicembre 2011, relativa al questionario sul bilancio di previsione per l'anno 2011. La Sezione ha richiamato l'ente in tema di equilibri di bilancio: al rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità nelle previsioni di entrata coniugati al principio di prudenza, raccomandando di valutare le previsioni di incremento delle entrate straordinarie con riferimento all'andamento degli accertamenti del triennio precedente, onde limitare il più possibile il "range" di oscillazione; alla necessità di un costante monitoraggio delle entrate da permessi di costruire destinate al finanziamento della spesa corrente, laddove previste in misura prossima o corrispondente alla percentuale massima consentita dalla legge, onde consentire l'adozione di eventuali tempestive azioni correttive in sede di variazione e/o di assestamento. E' stata altresì evidenziata, nel triennio 2011-2013, una percentuale d'indebitamento costantemente prossima al limite massimo consentito dalla legge che, nelle previsioni per il 2012 e 2013, superava il limite massimo introdotto dalla legge di stabilità 12 novembre 2011, n. 183, in vigore dal 1 gennaio 2012. A tal fine, l'ente veniva invitato a tener conto di tale limite in sede di predisposizione dei bilanci degli esercizi futuri. Infine, si richiamava il Comune, in sede di rinegoziazione di mutui in ammortamento, ad una attenta valutazione della convenienza economica delle operazioni.
- Deliberazione 382/2012/PRSP, del 24 settembre 2012 adottata con riferimento al questionario sul bilancio consuntivo per l'anno 2010. In primo luogo, è stata rilevata l'irregolare sterilizzazione degli effetti sanzionatori conseguenti alla violazione del patto di stabilità per l'anno 2009, nel determinare l'obiettivo del patto di stabilità per il 2010. Il Comune di Castellano, conseguentemente alla pronuncia, ha provveduto a rideterminare l'obiettivo per detta annualità; ne è derivata l'emersione del mancato rispetto del patto per l'anno 2010. Le sanzioni connesse alla violazione del patto sono state applicate correttamente al bilancio di previsione per l'anno 2013.



Inoltre, sono state segnalate altre criticità con riferimento alla bassa capacità di riscossione delle entrate straordinarie, riscontrata anche nel triennio precedente, nonché al risultato economico dell'esercizio, depurato dei componenti straordinari, costantemente negativo.

- Deliberazione 90/2013/PRSE, del 15 febbraio 2013, riguardante le risultanze dell'esame del questionario relativo al bilancio di previsione per il 2012. E' risultata, in tema di spesa di personale, l'inosservanza del limite previsto dall'art. 1, co. 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che il Comune in sede istruttoria ha motivato con l'erronea mancata considerazione dei pensionamenti intervenuti in corso d'anno, fornendo dettagliato prospetto dei dati di preconsuntivo, dai quali è emerso il rispetto dei limiti di spesa del personale alla data del 31 dicembre 2012. Non risultava, inoltre, costituito il fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2012.

I problemi finanziari dell'ente, emersi nel corso dell'anno 2011 e successivamente rivelatisi in tutta la loro gravità nel 2012 a seguito di accurata ricognizione delle scritture contabili da parte del responsabile del servizio finanziario dell'ente subentrato successivamente alle dimissioni del precedente titolare del servizio, sono frutto di diverse e reiterate irregolarità contabili (in particolare, l'iscrizione in bilancio di residui attivi già riscossi o sovrastimati ed il costante ricorso ad anticipazioni di tesoreria non restituite a fine esercizio e non contabilizzate a consuntivo), che non hanno trovato adeguato riscontro nei questionari in precedenza presentati a questa Sezione i quali, pertanto, hanno fornito una rappresentazione della situazione contabile dell'ente non veritiera.

Nello specifico, è stato rilevato, a seguito di approvazione del rendiconto per l'anno 2012, un disavanzo di amministrazione pari a 5.819.983,77 euro che, unitamente ad una notevole carenza di liquidità, ha reso necessario il ricorso alla procedura di riequilibrio.

Da rilevare, infine, come a maggio 2012 sia stato sostituito il responsabile del servizio finanziario, a luglio 2012 sia stato nominato un nuovo segretario generale e, sempre nel mese di luglio 2012, il nuovo collegio dei revisori dei conti.

### **3. Presupposti per l'accesso alla procedura di riequilibrio**

Secondo il disposto di cui all'art. 243-bis, co. 1, T.U.E.L., un primo presupposto per poter accedere alla procedura di riequilibrio è che sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario e che le misure di cui agli artt. 193 e 194 T.U.E.L. non siano sufficienti a superare le condizioni di detto squilibrio rilevate. Pertanto, è necessario che non sia possibile ripristinare il pareggio mediante mera modifica delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di competenza dell'ente, come previsto dall'art. 193; nella fattispecie non rileva, invece, il disposto, di cui all'art. 194, che facoltizza l'ente a finanziare le spese conseguenti al riconoscimento di debiti fuori

bilancio mediante ricorso a mutui, ai sensi degli articoli 202 e seguenti, posto che non risultano debiti fuori bilancio. L'impossibilità di ripristinare il pareggio di bilancio attraverso una semplice modifica delle tariffe e delle aliquote dei tributi, consegue all'elevato disavanzo di amministrazione emerso a seguito di approvazione del rendiconto della gestione relativa all'anno 2012, pari a 5.819.983,77 euro. Oltre alla necessità di coprire il disavanzo di amministrazione in un esteso lasso temporale, si era manifestata l'esigenza di un'immissione straordinaria di liquidità per garantire il pagamento dei servizi indispensabili e per accelerare il pagamento degli altri debiti.

Sussiste anche il secondo presupposto necessario affinché l'ente locale possa correttamente ricorrere alla procedura *de qua*, costituito dalla mancata previa assegnazione, da parte della sezione regionale competente della Corte dei conti, di un termine per adottare le misure correttive di cui all'art. 6, comma 2, del d. lgs. 14 agosto 2012, n. 149.

#### **4. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale**

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Castellarano consta di una breve premessa e di due sezioni, la prima relativa a "Fattori e cause dello squilibrio" e l'altra alla descrizione dell'intrapreso "Risanamento".

Ai sensi dell'art. 243-bis, co. 6, il piano di riequilibrio deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve contenere necessariamente una serie di elementi:

- *"le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente Sezione regionale della Corte dei conti"*. Dette misure sono correttamente indicate nel capitolo 1 della sezione prima del piano. In particolare, il Comune di Castellarano non avendo, nel determinare l'obiettivo del patto di stabilità interno per l'anno 2010, sterilizzato correttamente gli effetti sanzionatori conseguenti alla violazione del patto di stabilità interno nell'anno 2009, è stato richiamato da questa Sezione, con deliberazione del 24 settembre 2012, n. 382, affinché operasse correttamente detta sterilizzazione. L'ente locale in analisi ha ottemperato e, come comunicato con nota n. 15584 del 20 novembre 2012, ha ricalcolato l'obiettivo per l'anno 2010. Ne è risultato uno sfioramento del patto pari a 70.634,15 euro; le relative sanzioni sono state correttamente applicate al bilancio di previsione per l'anno 2013;

- *"la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio"*. Il disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto per l'anno 2012 è riportato al capitolo 5.1 della sezione prima del piano, ed è pari a 5.819.983,77 euro. Per quanto, invece, concerne gli eventuali debiti fuori

bilancio, con deliberazione consiliare del 30 aprile 2012, un debito fuori bilancio di 252.900,66 euro è stato riconosciuto e ripianato. Attualmente il Comune, come attestato al punto 3.1 della sezione seconda del piano, non presenta debiti di tale tipo;

- *“l’individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell’anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio, per l’integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano”*. Allo scopo di ripristinare l’equilibrio di parte corrente del bilancio, nonché di far fronte al disavanzo di amministrazione, nella sezione seconda, capitoli 1 e 2 del piano, viene programmato il raggiungimento del riequilibrio in 9 anni, a decorrere dal 2013. In particolare, il piano prevede l’accesso al fondo di rotazione, di cui all’art. 243-ter del T.U.E.L. e l’utilizzo dell’anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa depositi e prestiti; il piano in analisi fa leva sulla riduzione delle spese e sull’alienazione di beni del patrimonio disponibile.

Individuato in 5.819.983,77 di euro il disavanzo di amministrazione da ripianare, come risultante dal rendiconto per l’esercizio 2012, il piano prevede, nel rispetto delle linee guida dello schema istruttorio approvato con deliberazione della Sezione autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2012/INPR, del 20 dicembre 2012, che le quote più consistenti di disavanzo complessivo vengano finanziate nei primi anni; difatti, il 66,67 della copertura, secondo le previsioni, dovrebbe essere raggiunto nel primo quinquennio.

Le risorse necessarie a ripianare il disavanzo consistono nell’aver portato le aliquote e le tariffe dei tributi locali al livello massimo, nonché nell’adozione di politiche di riduzione della spesa, tra le quali occorre evidenziare la riduzione dei costi del personale, passato dal 2012 al 2013 da 89 a 79 dipendenti e la riduzione dei costi della politica, a seguito della rinuncia del sindaco alle indennità e dei consiglieri ai gettoni di presenza e ai rimborsi chilometrici.

L’ente ha anche previsto un consistente piano di dismissioni del patrimonio disponibile, immobiliare ed azionario, a copertura di una quota di disavanzo corrispondente ad euro 1.210.225,87, delle quali sono state già realizzate, nell’anno 2013, alienazioni per 229.064,58 euro. Importante come il piano non sia *“al limite”* in quanto, a garanzia di un eventuale andamento negativo delle alienazioni immobiliari, è individuato un pacchetto di 1.954.305 azioni Iren s.p.a. possedute dal comune, attualmente quotate in borsa ad oltre 1.1 euro ad azione, per un valore complessivo di mercato di oltre 2.149.000 euro. In bilancio è previsto che azioni Iren per un importo totale di 160.000 euro finanzino il disavanzo e che azioni per un corrispettivo di 425.085,97 euro siano destinate ad un fondo di copertura delle passività potenziali pendenti. Pertanto, decurtando il valore totale delle azioni degli importi previsti in bilancio, pari ad euro 585.085,97, rimane a disposizione, quale garanzia dell’andamento del piano delle alienazioni un valore di 1.563.914,03 euro, ben superiore all’importo che

si prevede di conseguire a seguito delle alienazioni ancora da realizzare.

Il piano fa leva, per il raggiungimento dell'equilibrio, sulle minori spese e sull'alienazione del patrimonio disponibile in quanto, nonostante le misure programmate in materia di entrate, queste ultime sono comunque previste in diminuzione negli anni a venire.

Ai problemi di cassa l'ente fa fronte mediante richiesta dell'anticipazione di liquidità da parte della Cassa depositi e prestiti per un totale complessivo di 2.693.640,82 euro, erogati in due annualità 2013 e 2014, nonché tramite anticipazione del fondo rotativo per 971.639,18 euro.

- "l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione". Detta percentuale è indicata in uno schema inserito nel capitolo 2 della sezione seconda del piano.

**Tab.1: Ripiano del disavanzo di amministrazione** (valori in Euro)

Disavanzo di amministrazione iniziale da ripianare: (A)	copertura esercizio	copertura esercizio	copertura esercizio
5819983,77	2013	2014	2015
Disavanzo residuo* (B)	5.819.983,77	4.905.848,77	3.942.208,77
Quota di ripiano per anno (C)	<b>914.135,00</b>	<b>964.167,99</b>	<b>748.698,91</b>
Quota ripiano progressiva (D)	<b>914.135,00</b>	<b>1.878.302,99</b>	<b>2.627.001,90</b>
Importo percentuale progressivo** (D/A)*100	15,71%	32,27%	45,14%
Quota residua di disavanzo da ripianare (B-C)	4.905.848,77	3.942.208,77	3.193.509,86
Disavanzo di amministrazione iniziale da ripianare: (A)	copertura esercizio	copertura esercizio	copertura esercizio
5819983,77	2016	2017	2018
Disavanzo residuo* (B)	3.193.509,86	2.544.810,95	1.940.000,00
Quota di ripiano per anno (C)	<b>648.698,91</b>	<b>604.282,96</b>	<b>550.000,00</b>
Quota ripiano progressiva (D)	<b>3.275.700,81</b>	<b>3.879.983,77</b>	<b>4.429.983,77</b>
Importo percentuale progressivo** (D/A)*100	56,28%	66,67%	76,12%
Quota residua di disavanzo da ripianare (B-C)	2.544.810,95	1.940.000,00	1.390.000,00
Disavanzo di amministrazione iniziale da ripianare: (A)	copertura esercizio	copertura esercizio	copertura esercizio
5819983,77	2019	2020	2021
Disavanzo residuo* (B)	1.390.000,00	890.000,00	440.000,00
Quota di ripiano per anno (C)	<b>500.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>440.000,00</b>
Quota ripiano progressiva (D)	<b>4.929.983,77</b>	<b>5.379.983,77</b>	<b>5.819.983,77</b>
Importo percentuale progressivo** (D/A)*100	84,71%	92,44%	100,00%
Quota residua di disavanzo da ripianare (B-C)	890.000,00	440.000,00	0,00

Il comma 8 dell'art. 243-bis del T.U.E.L. individua alcuni obblighi ai quali deve sottostare l'ente locale per tutta la durata del piano:

- "è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto". Al capitolo 12 della sezione prima del piano di riequilibrio in analisi è attestata l'integrale copertura dei costi dei citati servizi, affidati alla Iren s.p.a., società quotata in borsa, con proprietà pubblica superiore al 50%;

- "è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e

passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione". Una analisi dei residui eseguita in modo soddisfacente è riportata al capitolo 8 della prima sezione del piano.

**Tab.2: Grado di realizzo e smaltimento dei residui (valori in Euro)**

	Rendiconto esercizio 2010			Rendiconto esercizio 2011			Rendiconto esercizio 2012		
	Residui iniziali	Riscossioni su residui	Capacità realizzo /smaltiment o su residui	Residui iniziali	Riscossioni su residui	Capacità realizzo /smaltiment o su residui	Residui iniziali	Riscossioni su residui	Capacità realizzo /smaltiment o su residui
	(a)	(b)	b/a*100	(a)	(b)	b/a*100	(a)	(b)	b/a*100
Titolo I - Tributi propri	2.181.039,71	1.494.063,58	68,50	1.663.752,82	1.427.001,65	85,77	1.826.124,82	1.035.823,85	56,72
Titolo II - Trasferimenti correnti*	1.474.013,81	810.371,51	54,98	746.719,41	290.036,92	38,84	292.630,66	198.900,44	67,97
Titolo III - Entrate extratributarie	2.562.099,39	1.191.220,99	46,49	1.019.658,20	348.857,73	34,21	998.865,57	461.320,23	46,18
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>6.217.152,91</b>	<b>3.495.656,08</b>	<b>56,23</b>	<b>3.430.130,43</b>	<b>2.065.896,30</b>	<b>60,23</b>	<b>3.117.621,05</b>	<b>1.696.044,52</b>	<b>54,40</b>
<i>di cui</i> Entrate Proprie (Titoli I e III)	4.743.139,10	2.685.284,57	56,61	2.683.411,02	1.775.859,38	66,18	2.824.990,39	1.497.144,08	53,00
Titolo IV - Alienazioni e trasferimenti di capitale	768.333,43	186.435,33	24,26	1.260.071,00	603.806,71	47,92	835.056,47	430.170,82	51,51
Titolo V - Mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	1.709.261,33	926.841,00	54,22	573.390,57	116.233,02	20,27	420.631,39	123.588,45	29,38
Titolo VI - entrate per servizi c/terzi	1.191.905,85	682.379,94	57,25	1.786.352,19	780.742,15	43,71	218.580,61	131.890,64	60,34
<b>Totale entrate</b>	<b>9.886.653,52</b>	<b>5.291.312,35</b>	<b>53,52</b>	<b>7.049.944,19</b>	<b>3.566.678,18</b>	<b>50,59</b>	<b>4.591.889,52</b>	<b>2.381.694,43</b>	<b>51,87</b>
Titolo I - Spese correnti	4.949.392,84	3.209.923,89	64,85	4.945.962,19	2.502.123,94	50,59	6.361.780,07	2.560.672,11	40,25
Titolo II - Spese in conto capitale	4.331.989,65	1.728.929,25	39,91	3.646.895,03	1.232.869,13	33,81	2.731.459,81	711.066,94	26,03
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	4.393,63	4.393,63	100,00
Titolo IV - Spese per servizi per c/terzi	514.676,87	411.233,86	79,90	351.302,51	323.943,30	92,21	115.928,34	106.303,22	91,70
<b>Totale Spese</b>	<b>9.796.059,36</b>	<b>5.350.087,00</b>	<b>54,61</b>	<b>8.944.179,73</b>	<b>4.058.936,37</b>	<b>45,38</b>	<b>9.213.561,85</b>	<b>3.382.435,90</b>	<b>36,71</b>

Una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi già iniziata nel corso del 2011 è stata completata dall'ente in occasione del rendiconto 2012; analisi a seguito della quale è emerso il consistente disavanzo di amministrazione, a seguito dell'eliminazione di residui inesigibili. La gestione dei residui, in termini di grado di smaltimento degli stessi, registra nell'anno 2012 un peggioramento, in termini percentuali, rispetto all'anno 2011. In merito all'anzianità dei residui si rileva come il totale dei residui attivi sia di 5.385.031,74 euro, di cui 3.261.526,62 riferiti all'esercizio 2012, mentre l'ammontare dei residui passivi sia di 11.337.674,82 euro, di cui 5.506.548,87 relativi al 2012. A seguito della revisione straordinaria, molto contenuti risultano essere i residui attivi anteriori all'anno 2008.

Per quanto, invece, concerne i residui passivi, come evidenziato dall'ente, è in atto un notevole miglioramento della capacità del loro smaltimento, in conseguenza della concessione dell'anticipazione di liquidità ai sensi del d.l. 35/2013 da parte della Cassa depositi e prestiti e dell'anticipazione a valere sul Fondo rotativo.

Le posizioni aperte con il sistema creditizio consistono in tre mutui contratti dal Comune con istituti di credito, per il finanziamento di opere pubbliche. La situazione dettagliata è stata fornita dall'ente locale a seguito di richiesta istruttoria di questa Sezione.

I fondi aventi specifica destinazione nel triennio 2010/2012 non sono stati correttamente ricostruiti alla chiusura dell'esercizio, stante il costante fabbisogno di liquidità del Comune di Castellarano. Come evidenziato nel capitolo 3.3 della sezione prima del piano, la situazione è in corso di rapido miglioramento a seguito dell'immissione di liquidità da parte della Cassa depositi e prestiti.

- *"è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente"*. Gli interventi finalizzati alla revisione della spesa sono descritti nel capitolo 10 della parte seconda del piano. L'ente locale in analisi evidenzia come il piano assicuri la riduzione della spesa corrente; in particolare, prendendo come riferimento la spesa corrente registrata nell'ultimo rendiconto oggetto di approvazione (quello relativo all'anno 2012), il risparmio previsto, già alla fine dell'esercizio 2015, dovrebbe essere del 15%. Gli obiettivi di riduzione sono indicati in apposita tabella inserita nel piano di riequilibrio. Per completezza occorre evidenziare come l'importo della spesa corrente previsto per gli anni dal 2013 in poi, sia stato omogeneizzato rispetto all'esercizio 2012, includendo nelle spese correnti del 2012 quella relativa al servizio di trattamento dei rifiuti, in precedenza non contabilizzata, in quanto detto servizio era gestito in regime di T.I.A. Poiché nel 2013 si è reso necessario iscrivere contabilmente le spese relative al servizio rifiuti fra le spese correnti a seguito dell'introduzione della TARES, si è ritenuto di omogeneizzare il dato della spesa corrente. I costi della spesa specificamente destinata alla erogazione da parte dell'ente di servizi diminuiranno, secondo il piano, del 10,03% tra il 2012 ed il 2015. Vi è anche la valutazione della situazione delle società partecipate, anche se per queste ultime si rimanda all'operato approfondimento istruttoria, descritto al capitolo 7 di questa delibera ed avente ad oggetto, appunto, anche gli organismi partecipati dall'ente locale *de quo*.

Per quanto riguarda il costo del personale, la situazione dell'ente è più che soddisfacente. Il personale in servizio è pari a 79 dipendenti, con un rapporto tra dipendenti e popolazione di 1/193, a fronte di un rapporto medio, per i comuni da 10.000 a 59.999 abitanti, individuato dal Ministero dell'interno per il triennio 2011-2013, pari a 1/122. L'ente ha raggiunto tale risultato anche in virtù della cessazione nell'anno 2012 di 10 unità non sostituite. Con delibera di giunta del 7 gennaio 2013, n. 3 si è previsto di non effettuare assunzioni nel triennio 2013-2015.

## **6. L'istruttoria svolta dal Ministero dell'interno**

Con nota del 9 ottobre 2013, n. 0084915, pervenuta a questa Sezione in data 22 ottobre 2013, il Direttore centrale della finanza locale presso il Dipartimento per gli affari interni del Ministero dell'interno ha trasmesso la relazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, relativa al piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Castellarano.

Detta relazione è articolata in due sezioni: una prima avente ad oggetto i fattori e le cause dello squilibrio ed una seconda dedicata al risanamento, mediante la quale viene esaminato il contenuto del piano di riequilibrio.

La Commissione ha così concluso: *"Si ritiene che il piano di riequilibrio finanziario del Comune di Castellarano presenti, in linea di massima, i contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento e le indicazioni contenute nelle linee guida elaborate dalla Corte dei conti"*.

## **7. L'approfondimento istruttorio da parte della Sezione di controllo**

In relazione agli elementi emersi dall'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la Sezione ha ritenuto di dover acquisire dal Comune di Castellarano ulteriori chiarimenti.

Si riportano di seguito i principali punti oggetto di approfondimento istruttorio:

- Gestione dei fondi a destinazione vincolata e scomposizione del disavanzo.

A seguito di specifica richiesta istruttoria della Commissione ministeriale, l'ente locale ha prodotto il dato relativo alla consistenza, al 31 dicembre 2012, delle somme a destinazione vincolata da ricostituire, quantificate in euro 536.923,14 (precisando che si trattava di un saldo in continuo miglioramento e che, ad agosto 2013, data in cui è stata fornita la risposta, tale importo si era ridotto ad euro 187.388,45).

Questa Sezione ha altresì chiesto al Comune di chiarire se il disavanzo 2012, contabilizzato in euro 5.819.983,77, fosse comprensivo dei suddetti importi.

L'Ente ha precisato che la somma di € 536.923,14 non costituisce parte del disavanzo, ma esclusivamente l'utilizzo di cassa delle entrate a specifica destinazione al 31/12/2012. Infatti, ad ogni residuo passivo di fondi a destinazione vincolata corrisponde un residuo attivo da incassare oppure un incasso già effettuato. In altre parole, i residui passivi relativi a fondi vincolati sono coperti da corrispondenti residui attivi o incassi, e non contribuiscono alla formazione del disavanzo. La somma di 536.923,14 si riferisce, infatti, ad incassi di fondi vincolati per i quali non si è proceduto immediatamente al pagamento dei relativi impegni e che, pertanto, sono stati usati per pagamenti in spesa corrente. Nel momento in cui sono stati effettuati i pagamenti corrispondenti alle entrate vincolate, la situazione si è progressivamente riequilibrata. L'ente ha, pertanto, chiarito che il disavanzo di amministrazione rimane quantificato in euro 5.819.983,77 al 31

dicembre 2012 e che lo squilibrio determinato dall'utilizzazione di somme per finalità diverse da quelle che ne avevano determinato l'accertamento e/o la riscossione ha avuto effetti limitati alla sola gestione di cassa, che dovrà essere ricostituita del corrispondente importo.

- Copertura di passività potenziali derivanti da contenzioso pendente.

E' stato costituito un fondo vincolato a copertura di passività potenziali da contenzioso per l'importo di euro 425.085,97, finanziato con vendita di azioni Iren s.p.a. per pari importo. Sull'operazione questa Sezione ha chiesto, da un lato, di fornire una stima di interessi e rivalutazione monetaria al fine di quantificare in modo più corretto l'importo potenzialmente dovuto; dall'altro, di produrre ulteriori elementi sulla tenuta della manovra, poiché la previsione di copertura (ripartita in quattro annualità, a decorrere dal 2016) sconta un vincolo iscritto nei patti parasociali, che fino al 2015 impone limiti alla vendita delle azioni Iren, mentre il contenzioso, trattandosi di vertenze pendenti in secondo o terzo grado di giudizio, potrebbe risolversi in tempi più celeri.

L'amministrazione di Castellarano ha valutato (la stima è al rialzo, quindi sicuramente prudenziale) in circa 100.000 euro il valore aggiuntivo di interessi e rivalutazione monetaria delle tre cause pendenti, da sommarsi all'importo di euro 425.085,97; ha, inoltre, precisato che trattandosi di *"eventuali e potenziali passività, che potranno definirsi soltanto in seguito a sentenza esecutiva in ultimo grado di giudizio che condanni il Comune di Castellarano, nel piano di riequilibrio si è data precedenza alla copertura del disavanzo di amministrazione certificato risultante dal conto consuntivo dell'esercizio 2012. Il ripiano di tale disavanzo prevede una copertura pari al 45% (2.627.001,90 €) già nei primi 3 anni (2013-2014-2015); si è ritenuto prioritario infatti utilizzare tutte le risorse derivanti da avanzi correnti e proventi da alienazioni nei primi anni del piano per la copertura del disavanzo certificato, prevedendo soltanto successivamente, a partire dal 2016, l'accantonamento di risorse a copertura di eventuali passività future, che saranno definite soltanto a seguito di pronuncia esecutiva di condanna del Comune"*.

- Mancato gettito per abolizione prima rata IMU ex dl 102/2013.

Il Comune di Castellarano ha comunicato di aver quantificato in euro 200.000,00 la quota di mancato gettito IMU derivante dalle modifiche normative introdotte col d.l. del 31 agosto 2013, n. 102, non compensata dal contributo governativo previsto; la perdita di gettito IMU è stata però controbilanciata da una maggiore entrata sul Fondo di solidarietà comunale, derivante dalla rideterminazione delle stime IMU 2012 da parte del Ministero dell'interno.

- Alienazione di beni immobili.



Il piano delle alienazioni di beni immobili è stato approvato e, successivamente, più volte rimodulato, nonché incrementato di ulteriori cespiti.

Poiché emergeva, quale punto di fragilità del suddetto piano di alienazioni, l'oggettiva difficoltà di realizzazione di alcune vendite previste (in particolare, il castello di San Valentino), si è chiesto all'ente locale di esporre eventuali interventi alternativi in grado di assicurare comunque il riequilibrio, anche nel caso in cui parte delle suddette cessioni non dovessero essere realizzate, nonché di fornire la situazione aggiornata delle vendite concluse, o in fase di perfezionamento.

Il Comune ha rappresentato di aver già contabilizzato, a fronte di un obiettivo 2013 di euro 514.135,00, entrate da alienazione di patrimonio per 229.064,58 euro, derivanti dalla vendita delle azioni Iren liberamente cedibili (per euro 73.194,58) e di alcuni lotti di terreno (per euro 155.870), corrispondenti ad un valore percentuale di realizzo pari al 44,55% delle previsioni.

Di contro, sono stati individuati e posti in vendita ulteriori cespiti - per un valore potenziale complessivo di realizzo di euro 728.333,68 - a copertura integrativa, nell'ipotesi di mancata vendita del castello di S. Valentino; infine, il Comune ha prospettato l'ulteriore opzione riguardante la vendita delle azioni Iren s.p.a. come di seguito descritta.

- Vendita azioni Iren s.p.a.

Il Comune di Castellarano ha rappresentato che al momento dell'approvazione del piano di riequilibrio era in possesso di n. 1.954.305 azioni della IREN s.p.a.; di queste n. 79.577, non oggetto di sindacato di blocco, quindi liberamente cedibili sul mercato, sono state vendute nel corso del 2013 come previsto nel piano, a finanziamento del disavanzo, altrettanto si prevede di fare, per un importo di euro 100.000, nell'anno 2015. Tale obiettivo è realizzabile attraverso la vendita di un numero di azioni di pari valore, che rientrano già nella quota oggetto del sindacato di blocco, ai pattisti; in questa direzione il Comune afferma di avere buone prospettive sia nei confronti dell'ente capoluogo che dei comuni limitrofi. Infine, una quota di azioni corrispondente ad un valore di 425.085,97 euro (cui dovranno probabilmente aggiungersi 100.000 euro di interessi e rivalutazione monetaria), è stata prevista a finanziamento del fondo, a copertura di passività potenziali da contenzioso di cui si è già trattato in precedenza, con decorrenza dal 2016, vale a dire allo scadere del blocco previsto dal patto parasociale.

Resta, comunque, come extrema ratio, a tutela della tenuta del piano di riequilibrio, la possibilità di recedere dal patto parasociale entro 12 mesi dalla prima data di scadenza (1 luglio 2015) oppure della seconda, a seguito del rinnovo (1 luglio 2017), avendo ancora a disposizione un valore azionario quantificabile, all'attuale quotazione di mercato, intorno a 1.400.000 euro.

- Gestione dei fondi a destinazione vincolata e utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.

La Sezione ha richiesto chiarimenti, con riferimento a quanto esposto nella tabella di cui al punto 3.1 del piano di riequilibrio, sul rispetto dei limiti di cui all'art. 222 del T.U.E.L, il quale costituisce vincolo complessivo, ex art 195, sia per le anticipazioni di tesoreria, che per le entrate a specifica destinazione utilizzate in termini di cassa.

L'ente locale ha certificato il rispetto del limite suddetto a consuntivo 2012 e nel corso dell'esercizio 2013 a tutt'oggi.

- Organismi partecipati.

La Sezione ha ritenuto di chiedere l'integrazione delle informazioni relative agli organismi partecipati, inizialmente limitata alla fattispecie con quota di partecipazione superiore al 25% e non anche alle società in perdita in almeno uno dei tre esercizi precedenti, nonché l'acquisizione del prospetto allegato al rendiconto 2012 concernente il rapporto credito-debito tra ente e società partecipate; inoltre, ha sollecitato una verifica/aggiornamento dei dati contenuti nel Sistema informativo enti locali (SIQuEL), che risultavano incompleti.

L'ente locale ha dato riscontro a quanto richiesto, rappresentando una situazione di partecipazione societaria illustrata nei seguenti prospetti:

Dati identificativi dell'Organismo partecipato: <b>Rio Riazzone spa*</b>	Rendiconto 2010	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012
Utile (+) o Perdita (-) d'esercizio	<b>-611</b>	<b>734</b>	<b>1.349</b>
Valore della produzione	<b>249.914</b>	<b>148.526</b>	<b>160.982</b>
Costi della produzione	<b>244.723</b>	<b>147.667</b>	<b>144.092</b>
di cui costi del personale al 31.12	0	0	0
Personale dipendente al 31.12	0	0	0
Indebitamento al 31.12	193.459	421.329	387.591
Debiti verso l'Ente locale al 31.12	0	0	0
Crediti dell'organismo verso l'Ente locale al 31.12	18.000	18.000	10.000

\* Il comune di Castellarano detiene una partecipazione pari al 51% della società

Dati identificativi dell'Organismo partecipato: <b>Azienda consorziale trasporti ACT*</b>	Rendiconto 2010	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012
Utile (+) o Perdita (-) d'esercizio	<b>-2.784.435</b>	<b>-1.663.391</b>	<b>-154.970</b>
Valore della produzione	<b>41.724.847</b>	<b>39.639.280</b>	<b>26.001.687</b>
Costi della produzione	<b>45.549.432</b>	<b>42.921.733</b>	<b>26.199.128</b>
di cui costi del personale al 31.12	3.343.116	3.186.708	1.127.961
Personale dipendente al 31.12	75	23	18
Indebitamento al 31.12	36.725.480	24.703.883	21.767.926
Debiti verso l'Ente locale al 31.12	112.271,03	112.271,03	112.271,03
Crediti dell'organismo verso l'Ente locale al 31.12	125.386,58	138.458,58	150.842,58

\* Il comune di Castellarano detiene una partecipazione pari allo 0.65% dell'azienda

Dati identificativi dell'Organismo partecipato: <b>Matilde di Canossa srl*</b>	Rendiconto 2010	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012
Utile (+) o Perdita (-) d'esercizio	<b>-86.457</b>	<b>-68.009</b>	<b>-421.653</b>
Valore della produzione	<b>5.418</b>	<b>41.837</b>	<b>2.621</b>
Costi della produzione	<b>21.281</b>	<b>23.019</b>	<b>326.925</b>
di cui costi del personale al 31.12	40	0	0
Personale dipendente al 31.12	0	0	0
Indebitamento al 31.12	3.015.140	3.038.995	3.018.471
Debiti verso l'Ente locale al 31.12	0	0	0
Crediti dell'organismo verso l'Ente locale al 31.12	0	0	0

\* Il comune di Castellarano detiene una partecipazione pari allo 0,22% della società

Dalla rappresentazione del rapporto debiti-crediti con gli organismi partecipati di cui sopra emerge, quale più significativa, una situazione di debito del Comune nei confronti della Azienda consorziale trasporti per euro 150.842,58, parzialmente compensata da una posta creditoria di euro 112.271,33.

## **8. Considerazioni conclusive**

Questa Sezione, anche tenuto conto del parere del Collegio dei revisori e della relazione della Commissione del Ministero dell'interno, ritiene che il piano di riequilibrio pluriennale predisposto dal Comune di Castellarano il quale, nonostante la possibilità, offerta dalla legge, di una durata massima di 10 anni ha programmato il riequilibrio in 9 anni, sia conforme al contenuto prescritto dall'art. 243-bis del T.U.E.L., nonché congruo ai fini del riequilibrio finanziario. Le misure inserite e le risorse individuate, infatti, appaiono sufficienti a coprire le passività rilevate e ad assicurare il graduale riequilibrio del bilancio. Di particolare rilievo, ai fini del giudizio positivo sul piano, appare la possibilità, già evidenziata, di alienare le azioni Iren s.p.a. in possesso del Comune di Castellarano, il cui valore totale, decurtato degli importi già previsti a bilancio, è comunque tale da garantire abbondantemente, agli attuali valori di mercato, l'eventuale mancata realizzazione delle programmate vendite immobiliari.

Il Comune di Castellarano dovrà dare rigorosa attuazione alla procedura deliberata, procedendo senza ritardi sulla strada del risanamento, mentre questa Sezione e l'Organo di revisione dell'ente, secondo le proprie competenze, ai sensi, rispettivamente, dell' art 243-quater, comma 3 e 243-quater, comma 6 del T.U.E.L., vigileranno sulla concreta attuazione del piano.

PQM

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ritiene congruo e approva, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 3, del Tuel, il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Castellarano, con l'avvertenza che vigilerà sulle misure correttive adottate dall'ente locale.

DISPONE

che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo - e che venga inviata, mediante posta elettronica certificata, al Sindaco del Comune di Castellarano, al Presidente del Consiglio comunale e al Collegio dei revisori, affinché tengano conto di quanto rilevato ai fini degli adempimenti in materia di loro competenza, al Consiglio delle autonomie locali ed al Ministero dell'Interno.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2013.

Il presidente

f.to (Antonio De Salvo)

Il relatore

f.to (Riccardo Patumi)

Depositata in segreteria il 20 novembre 2013

Il direttore di segreteria

f.to (Rossella Broccoli)